

Pubblicato il 20/06/2017

Sent. n. 3357/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2017, proposto da:

Maurizio Cinelli, Gerarda Cinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Casertano, Stefano Casertano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Casertano in Napoli, via Pietro Colletta, n. 12;

contro

Comune di Sant'Agata de' Goti non costituito in giudizio;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Sant'Agata de' Goti rispetto alla istanza acquisita agli atti dell'Ente locale al n. 4785 del 01.4.2016, con la quale gli interessati hanno richiesto di procedere alla riqualificazione urbanistica dell'area in comproprietà sita alla Via Caudina, riportata in C.T. al foglio 39, p.lle 2283, 2284 e 2285 (ex 491).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le parti ricorrenti sono comproprietarie di un suolo sito in Sant'Agata de' Goti (Bn), riportato in Catasto Terreni al foglio 39 p.lle 2283, 2284 e 2285 (ex 491) di mq. 2.240, classificato nel Piano Regolatore Generale, approvato con decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento n. 13399 del 24.05.1994, con la seguente destinazione: "Aree per servizi di trasporto pubblico (F9)", riservate alla realizzazione dello scalo ferroviario (di competenza FF.SS.) connesso al nuovo tracciato di progetto, nonché del terminal dei mezzi di trasporto pubblico su gomma.

Le medesime parti ricorrenti, ritenendo che nel periodo di validità del vincolo di piano il suolo di loro proprietà non sia stato mai utilizzato né impegnato per le opere previste dal detto strumento urbanistico o per altre di interesse pubblico, hanno diffidato il Comune di Sant'Agata de' Goti a procedere alla riqualificazione urbanistica della zona comprendente il cespite in proprietà, rimasto privo, a loro dire, di destinazione urbanistica, stante l'intervenuta decadenza del vincolo espropriativo.

La diffida è rimasta inevasa e i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione.

Il Comune di Sant'Agata de' Goti non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

1) Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

Le parti ricorrenti hanno diffidato il Comune di Sant'Agata de' Goti a procedere alla riqualificazione urbanistica della zona comprendente il cespite in proprietà, rimasto privo, a loro dire, di destinazione urbanistica a seguito dell'intervenuta decadenza del vincolo espropriativo.

L'attribuzione di una specifica destinazione alle aree che ne sono rimaste prive, a seguito di decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, corrisponde a un obbligo di provvedere del Comune, che deve quindi esercitare le proprie potestà discrezionali in materia di pianificazione urbanistica.

L'obbligo dell'Amministrazione di provvedere può, inoltre, derivare non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche, come nel caso di specie, dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongono l'adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un'attività amministrativa, alla stregua dei principi posti in via generale dall'art. 97 cost. (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 4609; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12 maggio 2011, n. 830; T.A.R. Puglia Lecce sez. III, 15 ottobre 2010, n. 2078).

Il Comune deve, quindi, rispondere alle istanze formulate in tal senso e aveva l'obbligo di pronunciarsi sulla domanda del privato.

Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, vanno dichiarati l'illegittimità del silenzio de quo e l'obbligo dell'Amministrazione resistente di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza dei ricorrenti entro il termine che, data la natura dell'attività da porre in essere, viene fissato in giorni 60 (sessanta), come in dispositivo.

In ordine, invece, all'accertamento della fondatezza della pretesa, il Collegio ritiene di non poter procedere, in questa sede, a tale accertamento, non avendo tutti gli elementi necessari per la formulazione di un giudizio sul merito della pretesa, essendo necessarie ulteriori indagini da rimettere all'Amministrazione, che verificherà, alla luce delle previsioni degli strumenti urbanistici e dello specifico vincolo imposto sull'area, la natura conformativa o espropriativa del suddetto vincolo, anche appurando la possibilità di interventi ad iniziativa privata sulla parte destinata a terminal dei servizi su gomma.

In caso di perdurante inerzia, decorso tale termine, provvederà all'adozione dei provvedimenti indicati il Commissario ad acta all'uopo nominato sin d'ora nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Generale per il Governo del territorio della Regione Campania, con facoltà di subdelega a un funzionario del suo Ufficio, entro l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta).

La liquidazione del compenso del Commissario ad acta avverrà sulla base di apposita nota spese da presentarsi dall'interessato all'esito dello svolgimento dell'attività.

La presente sentenza viene trasmessa, al passaggio in giudicato, in via telematica, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione Campania.

Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato e l'obbligo del Comune di Sant'Agata de' Goti di pronunciarsi con un provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o, se precedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di perdurante inerzia, decorso tale termine, provvederà a quanto indicato il Commissario ad acta all'uopo nominato sin d'ora nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Generale per il Governo del territorio della Regione Campania, con facoltà di subdelega a un funzionario del suo Ufficio, secondo quanto indicato in parte motiva.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00 (milleduecento/00), oltre accessori se dovuti e rifusione del contributo unificato qualora dovuto e versato.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, al suo passaggio in giudicato, alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli, ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE

Italo Caso

IL SEGRETARIO